



COMUNE DI ARCONATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)

Tel. 0331 460461 - opzione "2" - pec: comune.arconate@postecert.it

Ordinanza n. 68/2015

Arconate, 28/12/2015

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DURANTE LE FESTIVITA DI FINE ANNO ED INIZIO ANNO NUOVO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di effettuare, durante le festività di fine anno ed inizio anno nuovo, in particolare la notte di capodanno, il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche se vengono usati artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo anch'essi idonei a provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall'utilizzo di simili prodotti;
- l'utilizzo di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e ogni altro strumento che provoca emissione di fumo o gas visibile, concorre a far aumentare la quantità di polveri sottili presenti nell'aria, nocive per la salute pubblica;
- a causa del fragore dei botti, serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici in quanto, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta a darsi alla fuga e perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento;

RILEVATO che da sempre molti cittadini esprimono lamentele per l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo dei petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti e di prodotti similari, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, richiedendo l'emissione di appositi provvedimenti interdettivi;

RILEVATA altresì l'opportunità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino persone oppure rifugi per animali e/o colonie feline, anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza di tutti;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere, al fine di evitare pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTO l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 7 bis del con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, nonché del benessere degli animali, il divieto di far esplodere botti e/o petardi o comunque materiale pirico anche di libera vendita e di qualsiasi tipo o accendere prodotti anche senza detonazione ma con effetto luminoso, dalle ore 22:00 del 30 dicembre e sino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2016.

AVVERTE CHE:

- in caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- all'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici e esplodenti, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981;
- qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria;

DISPONE


che della presente ordinanza venga data preventiva comunicazione al Prefetto di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4° del T.U.EE.LL., e data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio e inserimento sul sito internet del comune;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune.

La Polizia locale e le altre Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni



IL SINDACO
(Dott. Andrea Colombo)

Handwritten signature of the Mayor, Andrea Colombo.